

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 5 luglio 2023, n. 203 **Cooperate So. Coop. Sociale Onlus di S. Severa (RM). Conferma autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la Struttura terapeutico- riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 29 posti letto/utenti denominata "Comunità Terapeutica Fratello Sole", ubicata in Gioia del Colle (BA) alla Via Vecchia Matera km. 10,300.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 462 del 29/12/2022 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Riabilitazione Psichiatrica – Dipendenze Patologiche – ASD"*.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Riabilitazione Psichiatrica – Dipendenze Patologiche – ASD"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 11 aprile 2017, n. 10 ad oggetto "Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno" e s.m.i. disciplina all'art. Art. 21 le "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento".

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. prevede:

- all'art. 2, comma 1 che *"Ai fini della presente legge si definisce: (...) c) accreditamento istituzionale, il*

- provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio sanitario";*
- all'art. 3, comma 3, lett. c) che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento (...)."*;
 - all'art. 8 (*"Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie"*), commi 1, 2 e 3 che *"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale."*;
 - all'art. 24, commi 2 e 3 che: *"2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispose gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale."*;
 - all'art. 29 (Norme transitorie e finali), comma 5 bis che *"Alle strutture sanitarie, ivi comprese quelle disciplinate dal Reg. reg. 11 aprile 2017, n. 10 (Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno) e a quelle socio sanitarie di cui al successivo comma 6, già contrattualizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano interessate da un processo di adeguamento ai nuovi requisiti minimi e ulteriori previsti da sopravvenute norme regionali, sono rilasciati o confermati l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi, fatto salvo l'obbligo di adeguamento dei requisiti strutturali nei termini previsti dalle predette norme e comunque non oltre tre anni dalla data di presentazione dell'istanza congiunta di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della presente legge, e salve diverse disposizioni, anche in deroga, dei rispettivi regolamenti."*;

In data 25/10/2019 la scrivente Sezione ha trasmesso al legale rappresentante della "Cooperate Soc. Coop. Sociale Onlus" di Santa Severa (RM), al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL FG, al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL BA e, per conoscenza, al Direttore Generale ASL BA, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA e al Sindaco del Comune di Gioia del Colle (BA), la nota prot. n. A00_183/13928 del 25/10/2019 ad oggetto "Cooperate So. Coop. Sociale Onlus di S. Severa (RM). Istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio di accreditamento per la Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 29 posti letto/utenti denominata "Comunità Terapeutica Fratello Sole", ubicata in Gioia del Colle (BA) alla Via Vecchia Matera km. 10,300.

Richiesta di integrazione documentale. Incarico di verifica del possesso dei requisiti di esercizio e accreditamento” rappresentando quanto segue:

“Il R.R. n. 10 dell’11/04/2017 “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno.” [entrato in vigore, ai sensi dell’art. 24, comma 1 del medesimo Regolamento, in data 04/03/2018, n. 30 giorni dopo la pubblicazione sul BURP n. 18 del 02/02/2018 della D.G.R. n. 28 del 12/01/2018 di determinazione delle tariffe pro-die e pro-capite di ciascuna tipologia di Servizio accreditato, e successivamente modificato con R.R. n. 5 del 06/03/2018], prevede all’art. 10 la “Struttura terapeutico-riabilitativo residenziale o semiresidenziale”, collocata nella rete dei servizi sanitari per l’attuazione di programmi personalizzati nei confronti di utenti con problematiche di dipendenza patologica da sostanze da abuso lecite, illecite e/o da comportamenti anche in presenza di patologia psichiatrica compensata e gestibile che non abbisogna di management intensivo e specialistico.

Il R.R. n. 19 del 30/09/2019 “Determinazione del fabbisogno definitivo delle strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, di cui al Reg. Reg. n. 10 dell’11 Aprile 2017”, pubblicato sul BURP n. 113 suppl. del 03/10/2019], ha stabilito:

- all’art. 1, che, a partire dall’entrata in vigore del regolamento, a conclusione della fase sperimentale, è determinato il fabbisogno definitivo, per l’intero territorio regionale, delle strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, di cui al R.R. n. 10 dell’11 Aprile 2017 s.m.i., come successivamente integrato e modificato dal reg. Reg. n. 5 del 6 Marzo 2018;

- all’art. 2, che: “Le istanze per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione, dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento delle Strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, presentate alla Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” del Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti” vengono istruite secondo quanto stabilito dall’art. 21 del Reg. Reg. n. 10 dell’11 Aprile 2017 e s.m.i., sulla base del fabbisogno previsto dall’art. 1 del presente Regolamento. Le istanze sono valutate secondo la scansione temporale dei bimestri previsti dalla DGR n. 2037 del 7 novembre 2013 (...).

Le istanze già presentate, che non siano state ancora riscontrate dalla Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verranno istruite tenendo in considerazione il fabbisogno di cui al predetto art. 1 del presente Regolamento.”.

Con nota prot. n. 23 del 03/05/2018, consegnata a mano in data 04/05/2018, (che si allega in copia alla presente, comprensiva di allegati, per il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG e per il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA), ad oggetto “Regolamento Regionale 11 Aprile 2017, n° 10 “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno”: Domanda di conferma dell’autorizzazione all’esercizio per la struttura denominata “Comunità Terapeutica Fratello Sole”, ubicata in Gioia del Colle (Prov. BA) alla via Vecchia Matera Km 10.300”, il legale rappresentante della Cooperate So. Coop. Sociale Onlus di S. Severa (RM) ai sensi dell’art. 21 del R.R. n. 10/2017 e dell’art. 8 della L.R. n. 9/2017 ha chiesto a questa Sezione, in relazione alla struttura in oggetto:

- “*
- 1) la conferma dell’autorizzazione all’esercizio, nell’Area terapeutica Riabilitativa a regime residenziale con una capacità di 29 utenti;*
 - 2) l’accreditamento istituzionale.”;*
- dichiarando:*

“

- che, con Determinazione n°8 del 09/01/2003 del Dirigente del Settore Sanità Ufficio 8 dell'Assessorato Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia, la struttura è stata iscritta ai sensi dell'art. 10 della L.R.22/96 all'Albo Regionale definitivo degli Enti Ausiliari che operano per il recupero di soggetti tossicodipendenti, nonché autorizzata ad operare nell'Area Terapeutico Riabilitativa in regime residenziale con una capacità di 30 utenti;
- che la percentuale dei soggetti presi in carico nell'ultimo triennio ed inviati dai DDP per la medesima tipologia assistenziale per cui si fa richiesta, a fronte dei posti autorizzati all'esercizio è la seguente: Anno 2015: 61%; Anno 2016: 84%; Anno 2017: 92%;
- che la superficie interna della struttura comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività riabilitative e di socializzazione degli operatori è: mq. **1.141 circa**”;

ed allegandovi:

“

- titolo attestante l'agibilità della struttura;
- titolo di studio accademico del responsabile della struttura: **Dott.ssa Giulia Caserta**
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 8 comma 2 L.R. 2/5/2017 n° 9;
- Planimetrie Modulo “Terapeutico-riabilitativo residenziale” e Modulo “Centro Crisi residenziale” – Tav. 1-2-3.”.

Posto quanto sopra;

considerato che:

- l'art. 21, comma 4 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. stabilisce che gli enti gestori di strutture che presentano istanza di conferma di autorizzazione all'esercizio per la stessa tipologia di struttura, possono presentare contestualmente richiesta di accreditamento istituzionale;
- nello stesso arco temporale di riferimento, le istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio (oltre che le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione), ai sensi dell'art. 21, comma 8 hanno priorità rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture;
- l'art. 21, comma 9 prevede che in caso di più richieste inoltrate in ciascun bimestre per la stessa tipologia di assistenza, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore al fabbisogno risultante dalla totalità delle medesime richieste, la competente Sezione regionale procederà alla valutazione dei requisiti di preferenza di cui alle lettere A e B del medesimo comma 9, “da intendersi applicabili esclusivamente nell'ordine di priorità con il quale di seguito vengono riportati”;

A PER LE TIPOLOGIE PEDAGOGICO-RIABILITATIVO e TERAPEUTICO RIABILITATIVO

- iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
- in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, si terrà conto della data d'iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
- in via residuale, percentuale (%) dei soggetti presi in carico nell'ultimo triennio (...)

(...)”;

- il fabbisogno regolamentare definito dall'art. 1 del R.R. n. 19/2019 per la tipologia di struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semiresidenziale (1,3 p.l. ogni 10.000 abitanti), in relazione alla popolazione residente nell'intero territorio regionale (dati ISTAT al 01/01/2019 - 4.029.053 abitanti), è di n. **524 utenti/posti letto**;

- nell'arco del 1° bimestre a far data dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i. (04/03/2018), corrispondente al periodo 05/03/2018- 04/05/2018, nell'ambito dell'intero territorio regionale sono pervenute a questa Sezione, per la tipologia di struttura "terapeutico-riabilitativa residenziale o semiresidenziale", **n. 24 istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio** [e nessuna richiesta comunale di verifica di compatibilità a seguito di istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione nella suddetta tipologia di struttura], per **n. 502 utenti/posti letto complessivi**;
- pertanto, l'istanza della Cooperate So. Coop. Sociale Onlus di S. Severa (RM), per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio della Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale in oggetto, è compresa nel fabbisogno regolamentare previsto per detta tipologia dall'art. 1 del R.R. n. 19/2019;

atteso altresì che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- all'art. 8, comma 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.";
- all'art. 8, comma 5 che "La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione.(...)";
- all'art. 9, commi 4 e 5 che:

4. La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di:

- a) esercizio di un'attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;
- b) estinzione della persona giuridica autorizzata;
- c) rinuncia del soggetto autorizzato;
- d) trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui al comma 2;
- e) inutile decorso del periodo di cui al comma 3.

5. La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;
- b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato), 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) - comma 2, 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;
- d) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche straniera);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.”;

- all'art. 20 (Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento), comma 1 che “L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”;
- all'art. 20, comma 2 che “Condizioni essenziali per l'accreditamento sono:(...)”

e) l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento; (...);”;

- all'art. 24, comma 2 che “Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante.”;

- all'art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;

- all'art. 29, comma 9 che “Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”;

ritenuta applicabile la previsione dell'art. 24, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento, e quindi alla esecuzione della verifica del possesso dei requisiti sia minimi di esercizio sia che ulteriori di accreditamento da parte dell'OTA - Organismo tecnicamente accreditante (all'attualità, nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'OTA, da parte del Dipartimento di Prevenzione appartenente ad ambito territoriale aziendale diverso rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare), anche all'ipotesi di rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

si invita il legale rappresentante della Cooperate So. Coop. Sociale Onlus di S. Severa (RM) a trasmettere a questa Sezione, nel termine di 15 (quindici) giorni:

- autocertificazione del rappresentante legale relativa all'assenza “di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento”, di cui al sopraccitato art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità;

- **autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;**
- **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;**

nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale, si invitano:

- ai sensi dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. **il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, ed ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA, ad effettuare idoneo sopralluogo** presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con **n. 29 utenti/posti letto** denominata **"Comunità Terapeutica Fratello Sole", ubicata in Gioia del Colle (BA), alla via Vecchia Matera Km 10.300** e gestita dalla Cooperate So. Coop. Sociale Onlus di S. Severa (RM), **finalizzato alla verifica congiunta dei requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i.;**

- ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., **il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ad effettuare idoneo sopralluogo** presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.), con **n. 29 utenti/posti letto** denominata **"Comunità Terapeutica Fratello Sole", ubicata in Gioia del Colle (BA), alla via Vecchia Matera Km 10.300**, e gestita dalla Cooperate So. Coop. Sociale Onlus di S. Severa (RM), **finalizzato alla verifica dei requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. (...)"**.

Con nota del 05/11/2019, prot. n. A00_183/14735 del 14/11/2019 ad oggetto **"Riscontro nota 13928 del 25/10/2019 Richiesta verifica requisiti di esercizio e accreditamento Cooperate Sociale Onlus di San Severo struttura per dipendenze patologiche Comunità Fratello Sole di Gioia del Colle e richiesta integrazione documentale Trasmissione documentazione"** il legale rappresentante della **"Cooperate Soc. Coop. Sociale Onlus"** di Santa Severa (RM) con sede legale in Tolfa (RM) - Viale Giancarlo Brasca loc. Santa Severa Nord, gestore della **"Comunità Terapeutica Fratello Sole"**, ubicata in Gioia del Colle (BA) alla via Vecchia Matera Km 10.300, ha riscontrato la nota prot. n. A00_183/13928 del 25/10/2019 trasmessa dalla scrivente Sezione.

Con nota del 13/05/2022, prot. n. A00_183/8976 del 12/07/2022 ad oggetto **"COOPERATE Società Cooperativa Sociale - Ente gestore delle Comunità terapeutica "Fratello Sole". Istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio di accreditamento per la struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R. R. n. 10/2017 e s.m.i.) per n. 29 posti letto/utenti denominata "Comunità Terapeutica "Fratello Sole", ubicata in Gioia del Colle (BA) in via Vecchia Matera, Km 10,300."** il legale rappresentante della **"Cooperate Soc. Coop. Sociale Onlus"** di Santa Severa (RM) con sede legale in Tolfa (RM) - Viale Giancarlo Brasca loc. Santa Severa Nord, gestore della **"Comunità Terapeutica Fratello Sole"**, ubicata in Gioia del Colle (BA), alla via Vecchia Matera Km 10.300 ha trasmesso a mezzo Pec alla scrivente Sezione **"Istanza di verifica del possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento"**.

Con nota del 29/06/2022, prot. n. A00_183/9149 del 14/07/2022 ad oggetto **"Cooperate Soc. Coop. Sociale Onlus di Santa Severa (ROMA) Istanza di conferma di autorizzazione all'esercizio e di rilascio di accreditamento per la Struttura Terapeutico- riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n.10/2017 smi) con n. 29 posti letto/utenti, denominata "Comunità terapeutica Fratello Sole", sita in Gioia del Colle (BA) alla Via Vecchia Km.10,300. Richiesta documentazione"** l'ASL FG ha richiesto al legale rappresentante della **"Cooperate Soc. Coop. Sociale Onlus"** di Santa Severa (RM) con sede legale in Tolfa (RM) - Viale Giancarlo Brasca loc. Santa Severa Nord, gestore della **"Comunità Terapeutica Fratello Sole"**, ubicata in Gioia del Colle (BA), alla via Vecchia Matera Km 10.300 **l'integrazione documentale "relativa al possesso dei requisiti minimi e specifici previsti dal Reg. regionale n.3/2010 e smi, dal Reg. regionale n.10/2017 smi e dal Reg. regionale n. 16/2019."**

Con note del 19/07/2022, prot. n. A00_183/10185 del 23/08/2022 e del 12/08/2022, prot. n. A00_183/10840 del 05/09/2022 ad oggetto **"COOPERATE Società Cooperativa Sociale Ente gestore delle Comunità terapeutica "Fratello Sole". Istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio di accreditamento per la**

*struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R. R. n. 10/2017 e s.m.i.) per n. 29 posti letto/utenti denominata "Comunità Terapeutica "Fratello Sole", ubicata in Gioia del Colle (BA) in via Vecchia Matera, Km 10,300. **Trasmissione documentazione**", il legale rappresentante della "Cooperate Soc. Coop. Sociale Onlus" di Santa Severa (RM), gestore della "Comunità Terapeutica Fratello Sole", ubicata in Gioia del Colle (BA), alla via Vecchia Matera Km 10.300, ha trasmesso all' ASL FG e, per conoscenza, alla Regione Puglia, al Direttore del DDP ASL BA, al Direttore del DP ASL BA e al Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità la documentazione richiesta con la sopra citata nota del 29/06/2022.*

Con nota del 13/05/2022, prot. n. A00_183/8976 del 12/07/2022 ad oggetto "*COOPERATE Società Cooperativa Sociale - Ente gestore delle Comunità terapeutica "Fratello Sole". Istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio di accreditamento per la struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R. R. n. 10/2017 e s.m.i.) per n. 29 posti letto/utenti denominata "Comunità Terapeutica "Fratello Sole", ubicata in Gioia del Colle (BA) in via Vecchia Matera, Km 10,300." il legale rappresentante della "Cooperate Soc. Coop. Sociale Onlus" di Santa Severa (RM) con sede legale in Tolfa (RM) - Viale Giancarlo Brasca loc. Santa Severa Nord, gestore della "Comunità Terapeutica Fratello Sole", ubicata in Gioia del Colle (BA), alla via Vecchia Matera Km 10.300 ha trasmesso a mezzo Pec alla scrivente Sezione "Istanza di verifica del possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento".*

Con nota del 29/06/2022, prot. n. A00_183/9149 del 14/07/2022 ad oggetto "*Cooperate Soc. Coop. Sociale Onlus di Santa Severa (ROMA) Istanza di conferma di autorizzazione all'esercizio e di rilascio di accreditamento per la Struttura Terapeutico- riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n.10/2017 smi) con n. 29 posti letto/utenti, denominata "Comunità terapeutica Fratello Sole", sita in Gioia del Colle (BA) alla Via Vecchia Km.10,300. Richiesta documentazione" l'ASL FG ha richiesto al legale rappresentante della "Cooperate Soc. Coop. Sociale Onlus" di Santa Severa (RM) con sede legale in Tolfa (RM) - Viale Giancarlo Brasca loc. Santa Severa Nord, gestore della "Comunità Terapeutica Fratello Sole", ubicata in Gioia del Colle (BA), alla via Vecchia Matera Km 10.300 l'integrazione documentale "relativa al possesso dei requisiti minimi e specifici previsti dal Reg. regionale n.3/2010 e smi, dal Reg. regionale n.10/2017 smi e dal Reg. regionale n. 16/2019."*

Con note del 19/07/2022, prot. n. A00_183/10185 del 23/08/2022 e del 12/08/2022, prot. n. A00_183/10840 del 05/09/2022 ad oggetto "*COOPERATE Società Cooperativa Sociale Ente gestore delle Comunità terapeutica "Fratello Sole". Istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio di accreditamento per la struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R. R. n. 10/2017 e s.m.i.) per n. 29 posti letto/utenti denominata "Comunità Terapeutica "Fratello Sole", ubicata in Gioia del Colle (BA) in via Vecchia Matera, Km 10,300. **Trasmissione documentazione**", il legale rappresentante della "Cooperate Soc. Coop. Sociale Onlus" di Santa Severa (RM), gestore della "Comunità Terapeutica Fratello Sole", ubicata in Gioia del Colle (BA), alla via Vecchia Matera Km 10.300, ha trasmesso all' ASL FG e, per conoscenza, alla Regione Puglia, al Direttore del DDP ASL BA, al Direttore del DP ASL BA e al Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità la documentazione richiesta con la sopra citata nota del 29/06/2022.*

Con nota prot. n. A00_183/3815 del 21/02/2023 ad oggetto "*Cooperate Soc. Coop. Sociale Onlus di Santa Severa Roma con sede legale in Tolfa (RM) - Viale Giancarlo Brasca loc. Santa Severa Nord, accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti previsti per conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accREDITAMENTO, ai sensi dell'Art. 24, comma 2 e 29, comma 9, della LR. 02/07/2017, n.9 e s.m... per la Struttura terapeutica- riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n.10/2017 e s.m. i.) con 29 posti letto denominata Comunità Terapeutica "Fratello Sole" con sede operativa sita in Gioia del Colle (BA) alla via Vecchia Matera Km 10,300.-Parere."* il Dirigente Medico S.I.S.P. e Tecnici della Prevenzione in Servizio presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG:

"

- Vista la nota prot. n. A00_183/13928 del 25.10.2019 del Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, con la quale si dava mandato:

1. al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG, ai sensi dell'art. 24 commi 2 e 3 e, dell'art.29 comma 9 della Legge Regionale 02/05/2017 n.9 e ss.mm.ii. e al Dipartimento di Dipendenze Patologiche dell'ASL BA, ai sensi dell'art. 8 comma 5 della Legge Regionale 02/05/2017 n.9 e ss.mm.ii. ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Struttura in oggetto indicata, al fine di verificare congiuntamente il possesso dei requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n.10/2017 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii., per l'autorizzazione all'esercizio;

2. al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG, ai sensi dell'art. 24 commi 2 e 3 e, dell'art.29 comma 9 della Legge Regionale 02/05/2017 n.9 e ss.mm.ii. per la verifica dei requisiti ulteriori, generali e specifici previsti dal Reg. Regionale n.16 del 2019 per l'accreditamento istituzionale (Fase Plan) e della sez. A del Reg. Regionale n.3 del 2010

- Effettuati appositi sopralluoghi in data 29.09.2022 ed in data 17.12.2022, presso la struttura in oggetto nel corso dei quali si è accertato che i locali risultano essere conformi a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata;
- Letto ed acquisito il verbale di verifica rilasciato dal Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL BA in data 17.11.2022 al n. 74938 relativo all'incarico della Regione Puglia di cui sopra dal quale non sono emerse delle criticità per le rispettive competenze;
- Disaminata la documentazione acquisita nei sopralluoghi effettuati presso la struttura in oggetto, la quale risulta essere conforme ai requisiti minimi ed ulteriori organizzativi generali, strutturali e tecnologici generali e specifici previsti dai RR. regionali 3/2005 e 10/2017;
- Verificate le griglie di autovalutazione limitatamente alla fase PLAN per i requisiti comuni delle Strutture di Assistenza territoriale extra ospedaliere e per i requisiti specifici delle strutture per persone con dipendenze patologiche, di cui all'allegato 8 del Reg. Regionale 23.07.2019 n.16, si è accertato che la stessa possiede i requisiti ulteriori organizzativi, strutturali e tecnologici, generali e specifici previsti dalla Sez. A del Regolamento Regionale 13.01.2010 n.3 e dal Regolamento Regionale Reg. Regionale 23.07.2019 n.16.”;

hanno espresso: “Parere Favorevole

Alla conferma dell'Autorizzazione all'esercizio e al rilascio dell'Accreditamento Istituzionale, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 02/07/2017, n.9 e ss.mm.ii., al legale rappresentante della Cooperate Soc. Coop. Sociale Onlus di Santa Severa Roma con sede legale in Tolfa (RM) - Viale Giancarlo Brasca loc. Santa Severa Nord, **per n. 29 p.l. della Struttura terapeutica-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n.10/2017 e ss.mm.ii. i.) denominata Comunità Terapeutica “Fratello Sole” con sede operativa sita in Gioia del Colle (BA) alla via Vecchia Matera Km 10,300.**

Legale Rappresentante: dott. Giorgio CATTO nato (omissis)il (omissis) e residente a (omissis) alla via (omissis);
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Debora Maria NOTARNICOLA nata a Putignano (BA) il 14.11.1974 e residente a (omissis) alla via (omissis) Psicoterapeuta iscritta all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia al n. 1557/2001”,

allegando:

“a) verbale di verifica rilasciato dal Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL BA in data 17.11.2022 al n. 74938

b) le griglie di autovalutazione (fase PLAN) della struttura sopra menzionata.”.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero

indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di confermare in capo alla "Cooperate Soc. Coop. Sociale Onlus" di Santa Severa Roma con sede legale in Tolfa (RM) - Viale Giancarlo Brasca loc. Santa Severa Nord, il cui legale rappresentante è il dott. Giorgio CATTO, l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la Struttura terapeutica-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 e ss.mm.ii.), con n. 29 p.l, denominata Comunità Terapeutica "Fratello Sole" con sede operativa sita in Gioia del Colle (BA) alla via Vecchia Matera Km 10,300, con le seguenti prescrizioni:

- il legale rappresentante della "Cooperate Soc. Coop. Sociale Onlus" di Santa Severa Roma con sede legale in Tolfa (RM) - Viale Giancarlo Brasca loc. Santa Severa Nord deve trasmettere alla scrivente Sezione entro 20 giorni dalla presente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assenza di condanne penali definitive per reati di evasione fiscale e contributiva anche nei confronti "*(...) degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento*", di cui all'art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della "Cooperate Soc. Coop. Sociale Onlus" di Santa Severa Roma con sede legale in Tolfa (RM) - Viale Giancarlo Brasca loc. Santa Severa Nord, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della "Cooperate Soc. Coop. Sociale Onlus" dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "*(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.*";
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;

- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della "Cooperate Soc. Coop. Sociale Onlus" di Santa Severa Roma con sede legale in Tolfa (RM) - Viale Giancarlo Brasca loc. Santa Severa Nord, "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento", dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";

di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della "Cooperate Soc. Coop. Sociale Onlus" di Santa Severa Roma con sede legale in Tolfa (RM) - Viale Giancarlo Brasca loc. Santa Severa Nord, gestore della "Comunità Terapeutica Fratello Sole", ubicata in Gioia del Colle (BA), alla via Vecchia Matera Km 10.300; cooperate@certificazioneposta.it
- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Gioia del Colle (BA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 16 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -
Dipendenze Patologiche - ASD
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro